




COMUNE DI SANSEPOLCRO

(Provincia di Arezzo)



V22 - Variante al P.R.G. in via Ginna Marcelli

ai sensi degli articoli 16 e 17 della L.R. 01/05 e ss.mm.ii.

SINDACO E ASSESSORE ALL'URBANISTICA
Dott.essa Daniela Frullani

DIRIGENTE DEL II SETTORE TECNICO:
Ing. Remo Veneziani

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Arch. Maria Luisa Sogli

UFFICIO DI PIANO:
Redazione della variante:
Arch. Maria Luisa Sogli, Arch. Ilaria Calabresi

COLLABORATORI INTERNI: geom. Rossana Cenciarini,
geom. Gianluca Pigolotti, p.i. Enzo Riguccini

GARANTE DELLA COMUNICAZIONE:
geom. Andrea Franceschini

DATA: febbraio 2013

Elab.
V02

**Rapporto ambientale
preliminare**

V22 - VARIANTE AL P.R.G. IN VIA GINNA MARCELLI –

“RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE” redatto ai sensi dell’art. 22 e dell’Allegato 1 della L.R. 10/10 e ss.mm.ii..

1. PREMESSA - RIFERIMENTI NORMATIVI

La L.R. 01/05, come modificata dalle disposizioni normative regionali più recenti, nel suo articolo 11 prevede che:

“Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio sono assoggettati al procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) nei casi e secondo le modalità indicati dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza).

2. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 48, 51, 53, 55, 56 e 67, gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio contengono:

- a) le apposite analisi che evidenziano la coerenza interna ed esterna delle previsioni dei piani;*
- b) la valutazione degli effetti che dalle previsioni derivano a livello paesaggistico, territoriale, economico, sociale e per la salute umana.”*

Gli articoli 5 e 5bis della L.R. 10/10 individuano i piani e programmi soggetti a V.A.S.; in particolare per ciò che riguarda i piani di competenza comunale sono obbligatoriamente da assoggettare a V.A.S. il Piano Strutturale, il Regolamento Urbanistico e loro varianti, varianti urbanistiche che comportano variazioni al Piano Strutturale.

La L.R. 10/10, sempre ai sensi dell’art. 5 bis, comma 2, esclude in modo esplicito sia dalla procedura di V.A.S. che da quella di verifica di assoggettabilità a V.A.S. solo i piani attuativi di cui all’articolo 65 della L.R. 1/2005, nonché i piani di livello attuativo, comunque denominati, che non comportano varianti ai piani sovraordinati, a condizione che il piano sovraordinato sia stato oggetto di valutazione dei profili ambientali. In merito quindi alle varianti al P.R.G. che risultino conformi al Piano Strutturale come quella oggetto del presente rapporto ambientale, a cui non sono applicabili le esclusioni dei piani attuativi sopra citate e nemmeno la assoggettabilità obbligatoria alla V.A.S., risulta conseguentemente applicabile quanto previsto dall’art. 5, comma 3, lettera c) ovvero si ritiene necessaria la procedura di assoggettabilità a V.A.S. di cui all’art. 22 della L.R. 10/10. A tal fine deve essere predisposto un “Rapporto ambientale preliminare” che illustra il piano o programma e che contiene le informazioni e i dati necessari all’accertamento degli impatti significativi sull’ambiente; tale documento deve essere trasmesso all’autorità competente in materia di V.A.S. che lo invia ai soggetti competenti in materia ambientale che, entro i successivi 30 giorni, sono tenuti ad esprimere il proprio parere.

Successivamente l’autorità competente, sulla base degli elementi di cui all’allegato 1 della L.r. 10/10 e ss.mm.ii., sentita l’autorità procedente o il proponente e tenuto conto dei contributi pervenuti, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull’ambiente ed emette il provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS e definendo, ove occorra, le necessarie prescrizioni, entro novanta giorni dalla prima trasmissione alla Autorità competente. E’ fatto salvo il termine inferiore eventualmente concordato fra l’autorità competente ed il proponente. Entro lo stesso termine sono acquisiti dall’autorità competente i chiarimenti e le integrazioni eventualmente necessari.

Le conclusioni del provvedimento di verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni dell’eventuale esclusione dalla V.A.S. e le eventuali prescrizioni, sono rese pubbliche attraverso la pubblicazione sui siti web dell’autorità procedente o del proponente e dell’autorità competente.

Il presente “Rapporto ambientale preliminare” è pertanto redatto ai sensi dell’art. 5, comma 3, della citata L.R. 10/10, al fine di sviluppare le valutazioni degli effetti ambientali, territoriali,

socioeconomici e sulla salute umana del presente strumento urbanistico. La presente variante ha per oggetto modeste rettifiche alle perimetrazioni di zona del P.R.G. vigente in un'area posta all'interno della zona industriale "Trieste", cioè in una delle aree produttive storiche sorte nel territorio comunale, localizzata sul pedecolle a nord-est della strada Tiberina nord e presso il confine comunale con S. Giustino. L'area interessata dalla variante in questione, attualmente classificata come strada esistente e parcheggio pubblico risulta completamente di proprietà comunale; parte di questa proprietà, per una superficie di circa 500 mq., è stata oggetto di richieste di acquisto da parte di privati in merito alle quali la commissione tecnica comunale per la gestione del patrimonio comunale non ha ravvisato motivi ostativi all'accoglimento, mentre ha colto in esse l'opportunità di un'entrata di bilancio utile per l'attuazione del proprio programma di opere pubbliche.

In questi casi, poiché la destinazione attuale di P.R.G. a parcheggio pubblico non consente la vendita, è necessario addivenire ad una modifica della destinazione urbanistica dell'area e alla conseguente definizione della perizia di stima del valore di vendita dell'area in base al quale saranno poi impostati gli atti ufficiali finalizzati all'alienazione di tale bene.

Tale modifica può avvenire con applicazione alla L.R. 8/2012, se risulta contestuale alla approvazione in Consiglio Comunale dell'allegato al Bilancio denominato "Piano delle alienazioni", o con la procedura ordinaria di cui alla L.R. 01/05 come nel caso in questione.

2. I CONTENUTI E GLI OBIETTIVI DELLA VARIANTE

La presente variante al P.R.G. nasce pertanto dall'esigenza di procedere alla alienazione di un terreno di proprietà comunale; le condizioni più favorevoli per il Comune in cui è ipotizzata la cessione possono realizzarsi solo a seguito di una variante al P.R.G. vigente che renda possibile il passaggio di tale bene da patrimonio pubblico comunale indisponibile a patrimonio disponibile con un'adeguata destinazione urbanistica.


Tale modifica alle perimetrazioni di zona del vigente P.R.G. comporta per l'area da alienare, ricadente nella particella n. 215 del foglio catastale 72, la trasformazione da parcheggio pubblico in sottozona D1, ovvero in area produttiva di completamento; tale modifica comporta, per le aree contigue la rettifica dei perimetri delle aree destinate a parcheggio e viabilità pubblici.

L'area che sarà poi oggetto dei provvedimenti di alienazione presenta una superficie di circa 500 mq. ed una sistemazione come area scoperta asfaltata.

In riferimento alla verifica della presenza della dotazione minima effettiva di standards è da segnalare che a servizio dell'area produttiva in questione è presente un parcheggio pubblico di mq. 3.730 che viene confermato dalla presente variante e che risulta di estensione adeguata rispetto alle esigenze dell'area produttiva; il parcheggio pubblico interessato invece dalla presente variante ha una posizione marginale rispetto al comparto produttivo in questione e risulta per questo già in parte soggetto ad un utilizzo non riferibile a quello di parcheggio pubblico in senso lato.

La trasformazione proposta nell'ambito della presente variante di un'area di circa 500 mq. da "parcheggio pubblico" a "zona di completamento produttivo D1" non comporta pertanto la compromissione degli standards di parcheggio pubblico ritenuti necessari per l'area produttiva "Trieste".

Di seguito vengono riportati gli estratti del P.R.G. vigente e del P.R.G. modificato con indicato, con perimetro rosso, l'ambito soggetto a rettifica delle ripermetrazioni di zona; all'interno di tale ambito la eventuale alienazione interesserà solo la porzione che da parcheggio e strada pubblica diventa area di completamento D1.




Estratto del P.R.G. vigente

Rispetto alla perimetrazione di zona definita nelle tavole del P.R.G. vigente si rileva che nella realtà la viabilità esistente all'interno dell'ambito delimitato in rosso non ha l'andamento del P.R.G. ma risulta avere direzione meno inclinata rispetto al tratto sottostante lambendo l'area a parcheggio di maggiore estensione posta nord-ovest dell'area oggetto di variante; nella porzione di terreno posta a sud-est della viabilità esistente, benché accessibile al pubblico, risulta già ad oggi in atto un utilizzo prevalente a spazio di sosta di mezzi relativi ai lotti privati adiacenti. Ciò è facilmente riscontrabile dall'estratto della foto aerea che si riporta di seguito.



Estratto della foto aerea 2010

Nella proposta di modifica del P.R.G., tenuto conto di quanto sopra riportato, le perimetrazioni vengono modificate come riportato di seguito:



Estratto della proposta di modifica al P.R.G.

La classificazione della porzione di area che sarà interessata da alienazione da parte del Comune è coerente con le aree a confine verso sud-est e sud-ovest.

I parametri urbanistici da applicare in tale zona D1 saranno pertanto quelli già attribuiti alle altre zone D1 dal P.R.G. vigente ovvero:

ART. 6 - SOTTOZONA D1 DI COMPLETAMENTO (SOSTITUIRÀ ART. 31 DELLE N.T.A. DI P.R.G. VIGENTE)

1. Tale zona è destinata ad operazioni di ristrutturazione, riorganizzazione e completamento degli assetti esistenti tramite intervento diretto. L'Amm.ne Comunale ha facoltà di richiedere agli interessati uno Schema di utilizzo con atto d'obbligo per situazioni che richiedono un coordinamento edilizio ed una verifica dell'organizzazione urbanistica necessaria.
2. L'edificazione è consentita con i seguenti parametri:

If = 3 mc/mq (indice di fabbricabilità fondiario)

Rc = 60%


Hmax = 12 ml salvo volumi tecnici e attrezzature impiantistiche con i limiti di cui alla L. 2/2/74 n. 64 e D.M.24/1/86.

Distanze: - dalle strade.... = 5 ml. o secondo opportunità di allineamento fronte strada -
dai confini..... = 5 ml o sul confine
- fra fabbricati... = 10 ml.

3. *In relazione alle sottozone D1 e D2 prossime alla sottozona D6 per impianto di deposito GPL (art. 12 delle presenti norme) gli interventi dovranno strutturarsi con le limitazioni ai sensi del D.M. 9/05/2001.*
4. *In relazione alla sottozona D1 lungo il torrente Fiumicello gli ampliamenti dell'esistente non potranno superare i 200 mq di superficie coperta. Tali ampliamenti dovranno essere subordinati, in sede di rilascio di concessione edilizia, a puntuale valutazione degli effettivi livelli di rischio e, dove necessario, a misure di mitigazione del rischio stesso.*

3. COERENZA DELLA VARIANTE CON IL P.S., IL P.T.C. ED IL P.I.T.

Poiché, come sopra ricordato, obiettivo principale della presente variante è l'adeguamento del P.R.G. vigente per ciò che concerne in particolare la destinazione urbanistica di un'area che sarà poi soggetta ad alienazione da parte del Comune, in coerenza la destinazione urbanistica delle aree poste a sud-est e sud-ovest dell'area oggetto di variante, e che tale area ricade nel vigente P.S. all'interno dei "ambiti produttivi consolidati", lo strumento urbanistico in questione risulta conforme al Piano Strutturale come si evince dall'estratto in scala 1/5.000 della tavola di piano dello stesso P.S. riportato di seguito.



Estratto della tavola della disciplina di piano del P.S.

La presente variante risulta inoltre compatibile con il **Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Arezzo** sia in riferimento alla disciplina delle invariati strutturali definite dallo stesso piano che in rapporto a quanto contenuto nelle analisi del P.T.C. relative al sistema insediativo concentrato in scala 1/10.000; l'ambito territoriale interessato dalla presente variante non è compreso né in un'area di tutela paesaggistica né in un'area con prevalente o esclusiva funzione agricola. La disciplina di tale ambito risulta pertanto di prevalente interesse e

competenza comunale.

In rapporto al **Piano di Indirizzo Territoriale** della Regione Toscana si rileva che la presente variante, considerata la sua modesta entità e la conseguente inincidenza dei suoi effetti ambientali, territoriali, risulta compatibile o quanto meno non contrasta con lo strumento di pianificazione territoriale della Regione che non contiene disposizioni così specifiche da riferire al caso in questione.


Per ciò che riguarda il P.I.T. implementazione paesaggistica, si rileva che la presente variante interessa un'area soggetta al vincolo paesaggistico apposto con D.M. 12/11/1962 "Collina di Sansepolcro". A tal merito si evidenzia che, tenuto conto dell'entità dimensionale e dei caratteri urbanistici dei tessuti edilizi esistenti, densamente edificati e spesso di scarsa qualità e decoro, presenti nella U.T.O.E. n. 02 "Pedecolle urbanizzato del capoluogo" individuata dal vigente P.S., tutti ricadenti nell'area vincolata della "Collina di Sansepolcro", in cui è compresa anche l'area industriale-artigianale interessata dalla presente variante, si può affermare che la presenza di tale vincolo paesaggistico dal 1962 non ha prodotto coerenti esiti urbanistico-edilizi. Preso atto di ciò il Comune di Sansepolcro ha presentato un'osservazione al piano paesaggistico della Regione Toscana adottato nel 2009 con cui si propone di inserire tutto il tessuto urbano ricadente nel pedecolle urbanizzato del capoluogo in un' "area gravemente compromessa o degradata" di cui all'art. 143, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. da sottoporre ad un regime autorizzatorio, dal punto vista paesaggistico, più snello rispetto alle altre aree di maggior pregio ricadenti nello stesso vincolo. L'area oggetto della presente variante ricade in tale proposta di "area gravemente compromessa o degradata" dal momento che in essa non sono evidentemente più presenti i valori che si intendeva tutelare con l'apposizione del vincolo stesso e cioè:

- valore del paesaggio agrario tradizionale;
- valore ambientale del patrimonio boschivo;
- valore paesaggistico per la presenza di numerose ville con parchi;
- valore panoramico delle visuali godibili e come quadro di sfondo della città.

4. QUADRO CONOSCITIVO ED INDIVIDUAZIONE DEI PRESUMIBILI EFFETTI

4.1 Acqua

La presente variante non comporta impatti sulla qualità delle acque superficiali e sulle reti idriche e fognarie; l'area interessata risulta servita da acquedotto e fognatura pubblici. In merito al rischio idraulico, come si evince dall'estratto delle tavole della pericolosità idraulica del Piano Strutturale sotto riportato, l'area interessata dalla presente variante è stata classificata in classe di **pericolosità idraulica media I.2** che si riferisce ad aree interessate da allagamenti per eventi con $200 < tr <= 500$ anni.




È comunque da evidenziare che sarà necessario individuare come soggetti competenti in materia ambientale da coinvolgere nella procedura di assoggettabilità a VAS della presente variante anche gli enti gestori della rete idrica e fognaria in modo da segnalare la eventuale interferenza tra la nuova zona D1 individuata dalla variante e le reti dell'acquedotto e della fognatura esistenti onde programmare un loro eventuale spostamento sul suolo che manterrà la proprietà pubblica.

4.2. Suolo


In merito alla risorsa suolo si fa riferimento agli esiti delle indagini geologico-idrauliche elaborate a supporto del Piano Strutturale approvato con D.C.C. n. 147 del 22/11/2010 oltre che alle indagini geologiche allegate alla presente variante.

L'area interessata dalla presente variante è stata classificata in classe di **pericolosità geomorfologica G.2** ovvero **media** che si riferisce ad aree in cui sono presenti fenomeni franosi inattivi stabilizzati (naturalmente o artificialmente), con elementi geomorfologici, litologici e giaciture dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al dissesto.

In merito alla pericolosità sismica l'area oggetto della presente variante è stata classificata in classe di **pericolosità sismica locale S.3** ovvero **elevata**; in riferimento agli eventuali condizionamenti derivati da tale pericolosità sismica si rimanda alla classificazione della fattibilità contenuta nella relazione geologica allegata alla presente variante.



Estratto della tavola 7a della pericolosità geomorfologica del P.S.



Estratto della tavola 8a della pericolosità sismica del P.S.

4.3 Aria – Traffico – Rumore

4.3.1 - Qualità dell'aria e emissioni inquinanti

I dati relativi alla qualità dell'aria e delle emissioni su scala comunale ricavati dal rapporto sullo stato dell'ambiente *Segnali ambientali in Toscana 2001* mostrano valori che si attestano nella fascia medio-bassa sia riguardo alle concentrazioni medie di inquinanti atmosferici (indicatori di stato) che alle emissioni annuali (indicatori di pressione). I valori relativi a concentrazione di inquinanti civili, industriali e veicolari risultano al di sotto dei limiti di legge (si rilevano situazioni a rischio di superamento per due tipi di inquinanti). La quantità di emissioni risulta per tutti gli inquinanti nelle fasce medio-basse.

Gli indicatori mostrano una qualità dell'aria mediamente più che soddisfacente. Si può supporre che localmente nel Capoluogo e nelle aree urbanizzate limitrofe si possano avere zone in cui la qualità dell'aria è peggiore sia per le emissioni industriali che per quelle civili e da traffico.

Gli impatti presumibili in merito alle emissioni inquinanti possono considerarsi non significativi e comunque nel complesso di poco superiori alla situazione esistente nell'area limitrofa.

4.3.2 Mobilità


La presente variante non comporta effetti significativi sul sistema della mobilità.

4.3.3 Inquinamento acustico

Il Comune di Sansepolcro è dotato di Piano di classificazione acustica comunale approvato con D.C.C. n. 129 del 20/10/2010.

L'area oggetto della presente variante ricade in classe V (aree prevalentemente industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici; limiti di immissione 65 diurno e 60 notturno e di emissione 60 diurno e 50 notturno).

Le previsioni della presente variante, tenuto conto che il traffico veicolare non subirà modifiche significative, sono compatibili con le classificazioni effettuate dal vigente Piano di classificazione acustica.



Estratto della tavola del P.C.C.A. nell'area oggetto di variante

4.4 Energia


La presente variante non comporta effetti significativi su tale componente. Sarà però necessario inserire tra i soggetti competenti in materia ambientale anche gli enti gestori della rete elettrica e del metano al fine di individuare eventuali interferenze tra tali reti e la nuova zona D1 introdotta con la presente variante al fine di valutare la eventuale opportunità di spostamento di tali reti.

4.5 Rifiuti

La presente variante non comporta effetti significativi su tale componente.

4.6 Natura, biodiversità, aree protette

L'area oggetto della presente variante non comprende al suo interno beni di interesse naturalistico quali riserve naturali, aree protette di interesse locale, oasi di protezione faunistica e comunque beni di interesse naturalistico come individuati nella tavola n. 5 del vigente Piano Strutturale di cui, di seguito, si riporta un estratto.




Estratto della tavola 5 del P.S. relativa ai beni di valore naturalistico

Quindi gli **effetti** della variante su queste componenti si possono ritenere **non significativi**.

4.7 Paesaggio

L'area interessata dalla presente variante ricade nell'ambito soggetto a vincolo paesaggistico di cui al D.M. 12/11/1962 della "Collina di Sansepolcro" come si evince dalla tavola 2a del P.S. riportata di seguito in estratto.



Estratto della tavola dei beni soggetti disciplina sovraordinata del P.S.

Al tempo stesso l'area, come sopra ricordato, è stata individuata dal Comune, dati i caratteri del tessuto urbano in cui ricade, come "area gravemente compromessa o degradata" di cui all'art. 143, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. e proposta come tale alla Regione Toscana al fine di tenerne conto nella stesura del piano paesaggistico regionale che, ad oggi, risulta ancora solo adottato. Se tale proposta venisse accolta sarebbe possibile sottoporre l'area oggetto della presente variante ad un regime autorizzatorio, dal punto vista paesaggistico, più snello rispetto alle altre aree di maggior pregio ricadenti nello stesso vincolo. Nell'area oggetto della presente variante non sono evidentemente più presenti i valori che si intendeva tutelare con l'apposizione del vincolo stesso e cioè:

- valore del paesaggio agrario tradizionale;
- valore ambientale del patrimonio boschivo;
- valore paesaggistico per la presenza di numerose ville con parchi;
- valore panoramico delle visuali godibili e come quadro di sfondo della città.

Il Piano Strutturale sulla base dei beni documentati nel proprio Quadro Conoscitivo, ha individuato i caratteri identitari del territorio comunale da sottoporre a tutela anche come beni di valore paesaggistico.

Per quanto riguarda il **Sistema Insediativo** il P.S. individua le seguenti **Invarianti Strutturali**:

- L'edificato di matrice storica (centri storici, edilizia rurale storica);
- Le Ville e le relative aree di pertinenza individuate dal PTC;
- Gli Aggregati individuati dal PTC;
- Gli Edifici Specialistici (Convento, castello...) individuati dal PTC;
- Le Strutture Urbane individuate dal PTC;
- La Viabilità storica.

Costituiscono inoltre Invarianti Strutturali per il Territorio Agricolo:

- I tipi e varianti di paesaggio agrario;
- La tessitura agraria a maglia fitta (quali colture promiscue con seminativi e vigneto e/o oliveto...);
- Le aree terrazzate;
- Le aree di pertinenza fluviale con la relativa vegetazione ripariale;
- Le opere di difesa idraulica
- Le aree boscate.

Tali invarianti strutturali non sono interessate dalla variante in questione.

La presente variante non compromette quindi in alcun modo i valori tutelati sopra descritti.

L'ambito interessato dalla presente variante risulta inoltre esterna dall'area con vincolo cimiteriale.

4.8 - Aree sottoposte a Vincolo Archeologico

L'area oggetto di variante non ricade in zona sottoposta a vincolo archeologico né all'interno delle "aree di interesse archeologico" di cui alla Deliberazione del Consiglio della Provincia di Arezzo n. 30/1994.

4.9 Salute umana

I fattori che possono essere considerati a rischio per la salute umana sono essenzialmente legati al traffico e a varie forme di inquinamento.

Per quanto riguarda il traffico sono da considerare la scarsa sicurezza di alcune viabilità e i problemi di inquinamento atmosferico ed acustico.

La scarsa sicurezza stradale è dovuta:

- alla presenza di incroci con scarsa visibilità;
- all'eccessivo carico di traffico rispetto all'ampiezza della sede stradale;
- alla mancanza di marciapiedi e piste ciclabili.

In merito a questi aspetti si rileva che la variante non aggrava la situazione esistente di via Ginna Marcelli.

Gli effetti su questa componente si possono quindi considerare nulli.

5. I SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE DA CONSULTARE

I soggetti competenti in materia ambientale da consultare ed a cui trasmettere il presente "Rapporto ambientale preliminare" ai sensi dell'art. 22, comma 3, della L.R. 10/10 sono, nel caso e per le problematiche e l'incidenza territoriale della presente variante, i seguenti:

- Regione Toscana;
- Provincia di Arezzo.
- A.R.P.A.T.;
- Nuove Acque;
- Estrazione energie;
- Enel;
- Telecom.

Tali enti forniranno il proprio parere nel termine di 30 giorni dal ricevimento del presente Rapporto preliminare.

L'Autorità comunale competente, tenuto conto dei pareri e contributi pervenuti dai soggetti sopra elencati e dei criteri di cui all'Allegato 1 alla L.R. 10/10 e ss.mm.ii., emetterà il provvedimento finale di verifica assoggettando alla procedura di V.A.S. o escludendo la variante dalla stessa procedura di V.A.S. e definendo eventuali prescrizioni. Tale provvedimento dovrà essere reso pubblico anche con pubblicazione sul B.U.R.T..

6. VERIFICA PRELIMINARE DEI CRITERI DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DELLA L.R.T. 10/10.

La presente variante in rapporto ai criteri di cui all'Allegato 1 della L.r. 10/10:

- stabilisce un quadro di riferimento esclusivamente per progetti ed altre attività di interesse locale la cui approvazione compete al solo Comune;
- non avrà significativi impatti sulle varie componenti ambientali e non avrà nessun effetto per ciò che riguarda la salute umana;
- interessa un'area non vulnerabile;
- non ha nessuna rilevanza per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque);
- non incide sul patrimonio culturale;
- non comporta il superamento di valore limite di qualità ambientale,
- interessa un'area sottoposta vincolata dal punto di vista paesaggistico per la quale però è stato proposto dal Comune di Sansepolcro alla Regione Toscana la inclusione in un' "area gravemente compromessa o degradata" di cui all'art. 143, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. preso atto che all'interno di essa non sono più presenti i valori tutelati con l'apposizione del vincolo.

Sulla base delle considerazioni sopra riportate si ritiene pertanto di poter proporre la esclusione della presente variante dalla procedura di V.A.S..

Sansepolcro, 19/02/2013.

Arch. Maria Luisa Sogli